



**PROVINCIA REGIONALE DI MESSINA**

**PROGETTO**

**VIGILANZA VENATORIA  
AMBIENTALE – ANTINCENDIO  
PESCA ACQUE INTERNE**

## PREMESSA

L'attività di vigilanza espletata ai sensi dell'art. 44 della legge regionale 1 settembre 1997, n. 33, consiste nell'assicurare il permanente controllo del territorio al fine di rilevare le attività incompatibili con la caccia, la pesca nelle acque interne e la protezione e conservazione dell'ambiente naturale, reprimere nelle forme previste dalla legge tutte le attività che ne possano compromettere il naturale equilibrio, garantire e potenziare il patrimonio arboreo e faunistico/venatorio ed attività di controllo del territorio.

La Provincia Regionale di Messina in conformità alle Leggi Regionali ha svolto sin dal 2003 il servizio di vigilanza venatoria ed ambientalista esercitando su tutto il territorio Provinciale una costante e quotidiana attività di prevenzione e repressione di illeciti penali ed amministrativi finalizzati alla tutela del territorio stesso, utilizzando per la vigilanza il nucleo venatorio della Polizia Provinciale e le guardie venatorie ed ambientali della Società partecipata con l'Ente, coordinati dall'ufficio "Protezione Patrimonio Naturale" del V Dipartimento - 2° Ufficio Dirigenziale "Parchi, Riserve e Attività Produttive".

La presenza, la visibilità e l'attività di presidio degli operatori sul territorio provinciale, al di fuori dei centri abitati, è stata utile ed efficace.

Da ciò l'intendimento di questa Amministrazione di continuare a svolgere dette funzioni delegate.

## ATTIVITA'

Sono oggetto dell'azione di vigilanza, controllo e intervento: l'attività venatoria e ambientalista di cui all'art. 44 della L.R. 33/97, l'attività di pesca nelle acque interne, la segnalazione di incendi il controllo sulla raccolta dei funghi epigei nonché ogni altro comportamento umano che direttamente o indirettamente possa provocare alterazione delle condizioni ambientali ittico/faunistiche.

Nello svolgimento di tale attività potrà altresì essere oggetto di attenzione ai fini ambientalisti:

a) l'attività di escavazioni di pozzi, di cave di materiale inerte e di discariche di qualunque natura soggette ad autorizzazione amministrativa;

b) il regime delle acque, dei laghi naturali, degli invasi, delle dighe, dei pozzi e dei torrenti nonché ogni attività diretta dai privati all'esecuzione di opere e manufatti che possono ostruire o comunque alterare il naturale deflusso e provocare straripamenti e fenomeni erosivi del suolo anche in conseguenza della naturale piovosità;

c) tutti i fenomeni, comportamenti od omissioni potenzialmente idonei a deturpare le condizioni ambientali naturali, o a mutare lo stato dei luoghi, inquinare le falde acquifere e creare comunque situazioni di dissesto idrogeologico;

d) lo stato di conservazione dei siti archeologici e delle zone di particolare rilevanza storica e ambientale;

e) la prevenzione degli incendi attraverso l'accertamento di eventuali condizioni che ne possano provocare l'insorgenza e l'attività immediata di circoscrizione e segnalazione;

f) le situazioni di pericolo cagionato da frane, caduta di alberi, di rami, di massi e da ogni altro agente che possono determinare difficoltà o impedimento alla circolazione stradale;

g) lo stato di salute, conservazione e sviluppo della selvaggina e delle specie ittiche con particolare riguardo all'insorgenza di fatti epidemici, rilevandone le cause e i rimedi attraverso le opportune indagini di laboratorio;

h) la presenza di fauna migratoria, il soccorso di individui delle specie protette, avvalendosi, a tale fine, degli enti istituzionalmente preposti;

i) le situazioni di dissesto rilevate nel territorio provinciale che possono determinare pericolo per l'incolumità delle persone.

Gli addetti al servizio, a ragion veduta, segnaleranno agli uffici preposti eventuali problemi rilevati nel corso del servizio.

In caso di comprovata necessità, ai fini della tutela eccezionale dell'ambiente e della fauna naturale, il personale addetto alla vigilanza potrà essere destinato dalla Provincia a tutte le attività di vigilanza, purché gli addetti al servizio siano in possesso delle autorizzazioni previste dalle leggi in materia.

## PROGRAMMAZIONE

Il personale sarà operativo su tutta la provincia e sarà organizzato in 6 zone nominate con "A-B-C-D-E-F", come di seguito specificato:

**Zona "A"** (Polizia Provinciale) che comprende 5 comuni:

Messina - Villafranca Tirrena - Saponara - Scaletta Z. - Itala;

**Zona "B"** che comprende 21 comuni:

Ali Terme - Ali Superiore - Fiumedinisi - Nizza di Sicilia - Roccalumera -  
Mandanici - Pagliata - Furci Siculo - S. Teresa di Riva - Savoca -  
Casalvecchio Siculo - S. Alessio - Forza d'Agrò - Limina - Antillo -  
Roccafiorita - Gallodoro - Letoianni - Mongiuffi Melia - Castelmola -  
Taormina;

**Zona "C"** che comprende 10 comuni:

Giardini N. - Gaggi - Graniti - Motta Camastra - Francavilla di S. - Malvagna  
- Moio Alcantara - Roccella V. - Floresta - S. Domenica Vittoria;

**Zona "D"** che comprende 24 comuni:

Rometta - Spadafora - Venetico - Valdina - Torregrotta - Roccavaldina -  
Monforte S. Giorgio - Condò - Pace del Mela - Gualtieri Sicaminò - S. Pier  
Niceto - S. Filippo del Mela - Milazzo - S. Lucia del Mela - Merì -  
Barcellona P. G. - Terme Vigliatore - Rodì Milici - Castoreale - Fondachelli  
- Fantina - Lipari - Malfa - S. Marina di Salina - Leni;

**Zona "E"** che comprende 23 comuni:

Furnari - Mazzarrà S. Andrea - Novara di Sicilia - Falcone - Oliveri - Basicò  
- Tripi - Montalbano E. - Patti - Librizzi - Montagnareale - S. Piero Patti -  
Gioiosa Marea - S. Angelo di Brolo - Piraino - Brolo - Ficarra - Sinagra -  
Ucria - Raccuja - Castell'Umberto - Tortrici - Naso;

Zona "F" che comprende 25 comuni:

Capo d'Orlando - Mirto - S. Salvatore di Fitalia - Galati Mamertino -  
Caprileone - Frazzanò - S. Marco d'Alunzio - Torrenova - S. Agata Militello  
- Alcara li Fusi - Longi - Militello Rosmarino - Acquadolci - S. Fratello -  
Cesarò - S. Teodoro - Caronia - Capizzi - Mistretta - S. Stefano di Camastra  
- Reitano - Motta d'Affermo - Tusa - Pettineo - Castel di Lucio;

A Messina dovrà esistere una sede centrale con personale adeguato e qualificato.

Ogni zona sarà assegnata ad un responsabile, facente parte dell'ufficio "Protezione Patrimonio Naturale", preposto al controllo dell'attività di vigilanza del territorio, i responsabili, coordinati dal funzionario del U. O. in oggetto, hanno il compito, oltre quello assegnato con i carichi di lavoro, anche quello di coordinare i servizi e l'attività svolta dalle guardie della Società mista nelle zone (B - C - D - E - F).

Nelle zone sopra segnate vi sarà una sede o posto macchina per favorire il cambio dei turni. Inoltre, dovrà essere creata una Centrale Operativa, con sede a Messina, a carico della società partecipata, che effettuerà gli stessi orari delle guardie per le comunicazioni ed il raccordo fra le squadre.

Il personale minimo per assolvere i compiti di cui sopra deve essere così composto:

- ogni squadra formata da due/tre persone;
- Almeno una unità nella Centrale Operativa, per le comunicazioni e il raccordo fra le squadre;

Il personale utilizzato, nel servizio di vigilanza venatoria ed ambientale, deve essere abilitato ed autorizzato secondo le norme di legge ed amministrative.

La turnazione sarà organizzata su due/tre turni giornalieri in tutte le zone composta da un minimo di due/tre unità. Sul territorio l'organizzazione del servizio sarà imperniata alla lotta al bracconaggio. Inoltre, saranno intensificati i servizi nelle giornate di silenzio venatorio, in quelle festive e in orari notturni. Sarà effettuato un controllo dello sviluppo della selvaggina con particolare riguardo all'insorgenza di

fatti epidemici rilevandone le cause e i rimedi attraverso le opportune indagini di laboratorio.

Si ritiene, opportuno, effettuare una maggiore collaborazione fra Enti, per integrare e migliorare l'attività di controllo del territorio al fine di garantire maggiore sicurezza ai cittadini. Il servizio venatorio verterà principalmente al controllo e sensibilizzazione dei cacciatori per una corretta pratica della caccia.

Per quanto riguarda l'attività ittica, durante questi anni si sono monitorati tutti i torrenti e fiumi presenti sul territorio e tale attività risulta in costante sviluppo, pertanto occorre predisporre dei servizi mirati e costanti su tale attività.

Il Funzionario Responsabile

Il Capo di Gabinetto  
(dott. Antonino Carbonaro)

Il Dirigente 5° Dip. 2° U. D.  
(Dot.ssa Silvana Schächter)

Schächter

## COSTI SERVIZIO

Giorni 50 (dal 13 dicembre 2011 al 31 gennaio 2012)

Totale ore di lavoro nel periodo (50 GG.) :	8.050
Totale costo mensile di 1 lavoratore :	3.195,88
Totale costo orario lavoratori x ora compreso festivi e notturni 17,56 + 3,47	21,03
0,33+0,44=0,77 (ACI) 50x10=500*50gg=25000KM. x 0,77=19250/8050=2,39	
Totale costi 10 macchine x ora :	2,39
Totale assicurazioni macchine 2000/8050):	0,25
Totale costo sala operativa x ora (affitto, telefoni, computers, cancelleria, varie): (1500+500+100+300+500)/8050	0,36
Totale costi servizio x ora lavorata	24,03
Utile di esercizio pari al 17,35327% (((8050*24,03)*17,35327)/100)/8050	4,17
Totale costo x ora affidamento servizio:	28,20
totale costi fissi	193.441,50
totale utile esercizio	33.568,50
Totale costo affidamento servizio x 50 GG. :	227.010,00
meno ribasso gara 20% utile	6.713,70
<b>TOTALE TRATTATIVA</b>	<b>220.296,30</b>

ZONA A	ZONA B	ZONA C	ZONA D	ZONA E	ZONA F	Servizi x Giorno	Guardie x Giorno	Lavoratori Sala Op. x Giorno	Ore Lavorate Normali x Mese	Ore Lavorate Inaff. x Mese	Ore di vigilanza x Mese	Costo ore lavorate x Mese
Polizia Prov. dicembre	1° Turno 8.00 - 13.00 - 2 G.V. 2° Turno 14.00 - 21.00 - 2 G.V.	1° Turno 8.00 - 13.00 - 2 G.V. 2° Turno 14.00 - 21.00 - 2 G.V.	8.00 - 13.00 - 2 G.V. 14.00 - 21.00 - 2 G.V.	1° Turno 8.00 - 13.00 - 2 G.V. 2° Turno 14.00 - 21.00 - 2 G.V.	1° Turno 8.00 - 13.00 - 2 G.V. 2° Turno 14.00 - 21.00 - 2 G.V.	10	20	3	2.578	483	3.069	54.982
Polizia Prov. gennaio	1° Turno 8.00 - 13.00 - 2 G.V. 2° Turno 14.00 - 21.00 - 2 G.V.	1° Turno 8.00 - 13.00 - 2 G.V. 2° Turno 14.00 - 21.00 - 2 G.V.	8.00 - 13.00 - 2 G.V. 14.00 - 21.00 - 2 G.V.	1° Turno 8.00 - 13.00 - 2 G.V. 2° Turno 14.00 - 21.00 - 2 G.V.	1° Turno 8.00 - 13.00 - 2 G.V. 2° Turno 14.00 - 21.00 - 2 G.V.	10	20	2	402	968	4.984	96.382
<b>TOTALE</b>						<b>15</b>	<b>30</b>	<b>4</b>	<b>247</b>	<b>1.449</b>	<b>8.050</b>	<b>143.974</b>

**COSTI SERVIZIO****Giorni 50 (dal 13 dicembre 2011 al 31 gennaio 2012)**

Totale ore di lavoro nel periodo (50 GG.) :	8.050
Totale costo mensile di 1 lavoratore :	3.195,88
Totale costo orario lavoratori x ora compreso festivi e notturni (214.954,11/8050):	26,70
0,33+0,44=0,77 (ACI) 50x10=500*50gg=25000KM. x 0,77=19250/8050=2,39	
Totale costi 10 macchine x ora :	2,39
Totale assicurazioni macchine 2000/8050):	0,25
Totale costo sala operativa x ora (affitto, telefoni, computers, cancelleria, varie): (1500+500+100+300+500)/8050	0,36
Totale costi servizio x ora lavorata	29,70
Utile di esercizio pari al 17,35327% (((8050*29,70)*17,35327)/100)/8050	5,15
Totale costo x ora affidamento servizio:	34,85
totale costi fissi	239.085,00
totale utile esercizio	41.457,50
Totale costo affidamento servizio x 50 GG. :	280.542,50
meno ribasso gara 20% utile	8.291,50
<b>TOTALE TRATTATIVA</b>	<b>272.251,00</b>

**CAPITOLATO D'ONERI - REGOLAMENTO DEL SERVIZIO DI  
VIGILANZA CACCIA, PESCA NELLE ACQUE INTERNE E  
AMBIENTALISTA.**

**Art. 1**

**CONTENUTO**

L'attività di vigilanza regolamentata dal presente disciplinare, espletata ai sensi dell'art. 44 della legge regionale 1 settembre 1997, n. 33, consiste nell'assicurare il permanente controllo del territorio al fine di rilevarne le attività incompatibili con la caccia, la pesca nelle acque interne e la protezione e conservazione dell'ambiente naturale, reprimere nelle forme previste dalla legge tutte le attività che ne possano compromettere il naturale equilibrio, garantire e potenziare il patrimonio arboreo e faunistico/venatorio ed attività di protezione del territorio da eventi calamitosi,

**Art. 2**

**ESTENSIONE**

La vigilanza è estesa a tutto il territorio della provincia di Messina, comprese le acque interne.

**Art. 3**

**MODALITÀ DI ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO**

Il servizio oggetto del presente Capitolato d'Oneri avrà inizio il giorno successivo alla stipula della specifica convenzione che, senza alcun'altra formalità, equivarrà a consegna del servizio alla società.

Le attività programmate saranno svolte da squadre composte da almeno due unità di personale in possesso dei requisiti di abilitazione all'esercizio della vigilanza venatoria e ambientalista, anche armata.

Ogni squadra dovrà essere munita di automezzo idoneo a percorrere il territorio. Le squadre dovranno essere munite di apparecchiatura di telecomunicazione e di idonea illuminazione suppletiva nel caso di attività notturna.

Il responsabile tecnico nominato dal Dirigente provinciale preposto e il delegato nominato dalla Società effettueranno settimanalmente la programmazione del servizio di vigilanza stabilendo i luoghi e le ore di vigilanza tenendo conto del numero di addetti previsti in convenzione, nonché del numero di ore di vigilanza annua che questi debbono eseguire. La Società dovrà tenere un registro della vigilanza settimanale, copia del quale va consegnata al responsabile del procedimento insieme ad una relazione settimanale sull'attività svolta. La consegna deve avvenire contestualmente alla programmazione della settimana prossima ventura. In questo registro, come in quello mensile che accompagna la relazione e la richiesta di liquidazione, devono essere specificate le attività svolte nonché gli addetti che hanno prestato la loro opera.

Tutti i registri devono essere firmati dal delegato della Società medesima.

Nel caso che il dirigente provinciale ne ravvisasse la necessità potrà disporre la collaborazione e il supporto degli addetti alla vigilanza al personale dipendente della Provincia in possesso delle autorizzazioni di polizia impegnato in operazioni di vigilanza venatoria ed ambientalista ai sensi dell'art. 44 della legge 1 settembre 1997, n. 33.

Il personale della Società di cui alla presente convenzione potrà operare in supporto all'Ufficio di Protezione Civile, ogni qualvolta si ravvisino per l'ambiente stati di preallarme, allarme o stati di emergenza. Al momento dell'attivazione della sala operativa di Protezione Civile, la Società attiverà, a richiesta della Provincia, il servizio

di pianonamento ed attività in "H24", presso la stessa sala operativa, con nessun onere aggiuntivo per la Provincia. La Società si impegna a rendere sufficientemente edotto il personale di vigilanza di quanto previsto dall'A.S.L. competente per i rischi e i comportamenti da adottare durante lo svolgimento dell'attività di controllo in relazione alla cosiddetta "influenza aviaria", impegnandosi altresì a fornire al suddetto personale tutte le dotazioni di protezione individuale previsti dalla normativa vigente sulla sicurezza del lavoro e dall'Autorità Sanitaria.

#### Art. 4

#### OGGETTO DELLA VIGILANZA

Sono oggetto dell'azione di vigilanza, controllo e intervento: l'attività venatoria e ambientalista di cui all'art. 44 della L.R. n. 33/1997, l'attività di pesca nelle acque interne, antincendio e ogni altro comportamento umano che direttamente o indirettamente possa provocare alterazione delle condizioni ambientali ittico/faunistiche esistenti. Nello svolgimento di tale attività potrà altresì essere oggetto di attenzione ai fini ambientalisti:

a) L'attività di escavazioni di pozzi, di cave di materiale inerte e di discariche di qualunque natura soggette ad autorizzazione amministrativa;

b) il regime delle acque, dei laghi naturali, degli invasi, delle dighe, dei pozzi e dei torrenti nonché ogni attività diretta dai privati all'esecuzione di opere e manufatti che possono ostruire o comunque alterarne il naturale deflusso e provocare straripamenti e fenomeni erosivi del suolo anche in conseguenza della naturale piovosità;

c) tutti i fenomeni, comportamenti od omissioni potenzialmente idonei a deturpare le condizioni ambientali naturali, o a mutare lo stato dei luoghi, inquinare le falde acquifere e creare comunque situazioni di dissesto idrogeologico;

d) lo stato di conservazione dei siti archeologici e delle zone di particolare rilevanza storica e ambientale;

e) la prevenzione degli incendi attraverso l'accertamento di eventuali condizioni che ne possano provocare l'insorgenza e l'attività immediata di circoscrizione e segnalazione;

f) le situazioni di pericolo cagionato da frane, caduta di alberi, di rami, di massi e da ogni altro agente che possono determinare difficoltà o impedimento alla circolazione stradale;

g) lo stato di salute, conservazione e sviluppo della selvaggina e delle specie ittiche con particolare riguardo all'insorgenza di fatti epidemici, rilevandone le cause e i rimedi attraverso le opportune indagini di laboratorio, nonché con particolare riferimento alla cosiddetta "influenza aviaria";

h) la presenza di fauna migratoria, il soccorso di individui delle specie protette, avvalendosi, a tale fine, degli enti istituzionalmente preposti;

i) le situazioni di dissesto rilevate nel territorio provinciale che possono determinare pericolo per l'incolumità delle persone.

l) la vigilanza su tutto il territorio provinciale sull'applicazione delle disposizioni di cui alla legge regionale 1 febbraio 2006, n. 3 "Disciplina della raccolta, commercializzazione e valorizzazione dei funghi epigei spontanei".

Gli addetti al servizio, a ragion veduta, segnaleranno agli uffici preposti eventuali problemi rilevati nel corso del servizio.

In caso di comprovata indifferibile necessità, ai fini della tutela eccezionale dell'ambiente e della fauna naturale, il personale addetto alla vigilanza potrà essere destinato dalla Provincia a tutte le attività di vigilanza previste nell'oggetto sociale dello statuto della società, purché gli addetti al servizio siano in possesso delle autorizzazioni previste dalle leggi in materia.

## Art. 5

### ATTREZZATURE E PERSONALE

Per l'espletamento del servizio di che trattasi, la Società deve assicurare la presenza continua dei seguenti mezzi ed attrezzature minime (o di tipo equivalente):

#### Mezzi mobili

n. 5 autovetture fuoristrada in esercizio e n. 1 di riserva, provviste delle opportune autorizzazioni ed in regola con le norme di circolazione stradale, integrate occorrendo da n. 1 automezzo pesante o speciale antincendio per il trasporto di persone, cose e attrezzature;

#### Attrezzature

Su ognuna delle autovetture devono essere presenti le seguenti attrezzature:

- cassetta pronto soccorso a norma di legge;
- vestiario e casco a norma antinfortunistica;
- attrezzatura di primo intervento su focolaio di incendio;
- sistema di comunicazione e collegamento costituito da apparecchio radio, in costante connessione con apparato radio in centrale, in alternativa è consentito l'uso di telefoni cellulari, laddove ci sia sufficiente campo per la connessione, che devono essere tenuti costantemente in funzione e funzionanti
- sistema GPS o equipollente;
- quant'altro necessario ed occorrente secondo la normativa vigente in materia di sicurezza stradale e sul lavoro nonché per una maggiore efficienza del servizio svolto e in ottemperanza alle indicazioni e prescrizione dei responsabili tecnici provinciali;

#### Sistema GPS

I mezzi di servizio dovranno essere dotati di idoneo sistema GPS. Il sistema adottato per migliorare e garantire la sicurezza e la localizzazione degli operatori durante le attività di servizio, verrà, inoltre, utilizzato per indicare l'orario di inizio/fine turno, gli itinerari disimpegnati tali da consentirne la comparabilità alla programmazione preventiva. Le verifiche di quanto sopra sono a carico della Società che mensilmente renderà alla Provincia. Resta impregiudicata la facoltà della Provincia di svolgere verifiche e controlli. In caso di mancato o difettoso funzionamento del sistema GPS la sala operativa della Società provvederà a rilevare inizio/fine turno attraverso comunicazione telefonica di servizio con il personale delle singole squadre. Analogamente, a campione, nel corso del servizio rileverà la posizione delle squadre;

#### Personale

Il personale minimo, appartenente alla Società, per assolvere i compiti di cui all'oggetto del servizio sopra esplicitato, deve essere così composto:

- Ogni squadra sarà formata almeno da due persone che presteranno turnazioni giornaliere minimo di ore 6,30 cadauno per un servizio minimo da H13,00.
- La società deve assicurare un numero congruo di personale ausiliario, anche non in possesso di decreto prefettizio, nella centrale per le comunicazioni ed il raccordo fra le squadre. Concorreranno alla formazione del monte ore complessivo di vigilanza le ore svolte per la gestione della sala operativa e per i controlli GPS computate in misura max di n. 4 unità di personale per ogni giornata lavorativa e quindi per un totale complessivo di minimo n. H13,00 a H24,00 ore giornaliere di servizio;
- Tutto il personale per le attività di vigilanza venatoria deve essere rigorosamente dotato di decreto prefettizio di Guardia Particolare Giurata per il servizio oggetto del presente capitolato;

#### Assicurazione

- Tutto il personale impegnato nel servizio di cui sopra dovrà essere

opportunamente assicurato secondo le forme previste dalla vigente legge. La

Società notificherà alla Provincia gli adempimenti assicurativi e previdenziali effettuati nei termini previsti dalla legge.

#### Art. 6

#### DISTINTIVI DI RICONOSCIMENTO

Il personale impiegato nell'espletamento del servizio deve essere facilmente individuabile e dotato di divise adeguate e di distintivo ben visibile, tali da consentire l'immediato riconoscimento della Società e della Provincia.

#### Art. 7

#### RELAZIONI DI SERVIZIO ED ACCERTAMENTI

Nello svolgimento delle loro funzioni le guardie addette al servizio dovranno attenersi a quanto previsto dai commi 1 e 5 dell'art. 28 della legge n. 157/1992 e successive modificazioni e integrazioni.

Di tutti i fatti giornalmente rilevati le squadre di servizio dovranno redigere apposita circostanziata relazione.

Quando emergono fatti circostanze, azioni che possono assumere rilevanza ai fini di una sanzione penale o amministrativa, la società procederà alle segnalazioni e alle denunce in conformità alla disciplina di ogni settore di attività.

Tutte le situazioni di pericolo o danno dovranno essere immediatamente segnalate agli Enti, Amministrazioni, Uffici ed Organi competenti.

La Società dovrà fornire periodicamente come di seguito specificato, i seguenti elaborati:

- Relazione mensile preventiva sulle attività di vigilanza. Detta relazione dovrà contenere indicazioni ed informazioni utili per la successiva programmazione delle attività di vigilanza. La relazione dovrà essere consegnata entro la fine del mese precedente a quello di competenza;
- Registro di vigilanza sulle attività settimanali. Detto elaborato dovrà contenere informazioni, elementi, dati sulle attività svolte indicando il personale di servizio. La consegna dovrà avvenire entro la settimana successiva a quella di programmazione;
- Registro di vigilanza e Relazione sulle attività mensili completa di scheda riepilogativa. Nei suddetti atti la Società dovrà descrivere:
  - I territori vigilati e le attività svolte;
  - il o i mezzi impiegati, con gli estremi identificativi degli stessi;
  - i chilometri percorsi a piedi e con automezzo;
  - il numero degli addetti complessivamente impegnato sul territorio provinciale;
  - il numero totale delle segnalazioni, verbali, sequestri, ecc ;
  - i dati riepilogativi dei mesi precedenti;
- Le ore di servizio programmate e quelle effettivamente svolte con indicazione dei relativi recuperi;
- altri dati a richiesta della Provincia;
- Relazione conclusiva annuale che contenga la sintesi di quanto complessivamente svolto. La consegna dovrà avvenire entro il mese successivo a quello di conclusione dell'attività.

L'attività dovrà essere espletata in collaborazione e ad integrazione con le altre forze chiamate ad eseguire il presente servizio, in modo tale da assicurare con continuità e costanza la presenza e la copertura dell'intero territorio assegnato.

Su disposizione e coordinamento della Provincia, la Società dovrà garantire la sua presenza attiva durante particolari evenienze, a semplice richiesta o segnalazione, nei modi e nei termini che saranno all'uopo concordati con i responsabili degli Uffici

dirigenziali preposti.

#### Art. 8

##### NUMERO DI ADDETTI AL SERVIZIO

Il servizio di vigilanza di cui sopra verrà svolto da un numero di addetti debitamente autorizzati e dotati di decreto prefettizio in corso di validità, necessario ad eseguire il numero di ore di vigilanza previste dalla convenzione. Il numero minimo di personale da adibire al servizio oggetto del presente capitolato d'oneri dovrà essere direttamente correlato con l'applicazione presuntiva del contratto collettivo nazionale di lavoro per il settore agricolo - vigilanza venatoria ed ambientalista. Ove il contratto definitivamente applicato da parte degli enti competenti fosse diverso da quello del comparto agricolo, i maggiori oneri derivanti dalla suddetta modificazione saranno per intero a carico della Società Multiservizi S.p.A.-

#### Art. 9

##### OBBLIGHI ED ONERI DELLA SOCIETÀ

La Società dovrà garantire l'informatizzazione dei servizi e delle attività e gli opportuni collegamenti. La Società si obbliga all'espletamento del servizio utilizzando personale specificatamente preparato e qualificato dotato di mezzi idonei appartenenti esclusivamente alla Società, nell'ambito del territorio provinciale nei luoghi assegnati e prestato secondo le indicazioni e gli indirizzi del presente Capitolato.

Resta inteso che l'equipaggiamento, le dotazioni individuali del personale e i mezzi utilizzati per l'espletamento del servizio di vigilanza sono a totale carico della Società.

La Provincia potrà assegnare eventuali equipaggiamenti o attrezzature necessari per l'espletamento di particolari servizi connessi comunque con la vigilanza venatoria e ambientalista, fermo restando l'obbligo di restituzione alla Provincia medesima del materiale assegnato al termine della convenzione stessa e, se richiesto, anche prima della suddetta scadenza.

La Società si obbliga a garantire responsabilmente le verifiche giornaliere dell'orario di inizio e fine turno per ogni singola squadra, anche attraverso il sistema GPS in dotazione per la sicurezza delle squadre, nonché l'esecuzione di verifiche occasionali durante lo svolgimento dei servizi in modo da valutare la coerenza nella posizione dei mezzi di servizio rispetto alla programmazione. In caso temporaneo di disservizio del sistema GPS la società utilizzerà sistemi alternativi di rilevazione che ne garantiscono l'obiettività.

La Società si obbliga a fornire alla Provincia prima dell'inizio del servizio di vigilanza quanto di seguito elencato:

- 1) Elenco dei mezzi mobili attivi e di riserva che saranno utilizzati per il servizio, indicando gli estremi identificativi (modello, targa, telaio, ecc.) e con la documentazione relativa alla loro regolarità in ordine al servizio da svolgere e alla circolazione stradale;
- 2) Elenco delle attrezzature che saranno utilizzate per l'espletamento del servizio;
- 3) Elenco del personale che sarà utilizzato, che da idonea documentazione da presentare in copia dovrà essere specificatamente abilitato e qualificato per il servizio da svolgere, corredato da dichiarazione resa da ciascuna unità di accettazione del servizio stesso;
- 4) Copia della documentazione da cui risulti l'assicurazione del personale per il servizio da espletare;
- 5) Recapito telefonico del centro operativo, nonché di tutti gli altri recapiti occorrenti.
- 6) Copia dei tracciati GPS delle vetture in servizio.

#### Art. 10

#### CONTROLLI E VERIFICHE

Nei confronti della Società, per la parte inerente al servizio in questione, i Dirigenti provinciali preposti possono effettuare controlli e verifiche, direttamente ovvero tramite loro incaricati, sulla regolarità nello svolgimento dell'attività di vigilanza, così come indicato nella Convenzione di affidamento, accertando la puntuale e scrupolosa applicazione dei disposti del presente Capitolato e della Convenzione medesima.

Qualora si dovessero riscontrare, irregolarità, i dipendenti provinciali preposti al controllo redigeranno nota di contestazione valutandone nel contempo l'entità e la gravità e applicando conseguenzialmente la sanzione prevista.

Se è del caso ne verrà data notizia all'Amministrazione per i provvedimenti più gravi (rescissione o revoca della Convenzione).

#### Art. 11

#### PENALI E SANZIONI

In caso di accertate omissioni o inadempienze alla Convenzione e al presente Capitolato da parte della Società, saranno applicate delle penali commisurate all'entità ed alla gravità dell'inadempimento stesso.

In particolare, verranno applicate le seguenti sanzioni pecuniarie:

- 1) per ogni singola squadra e per ogni giorno o frazione di esso di mancato ingiustificato espletamento del servizio, una penale pari a € 500,00 (Euro Cinquecento/00);
- 2) nel caso in cui durante controlli svolti da funzionari della Provincia fosse riscontrata la presenza in servizio di personale non regolarmente iscritto nell'elenco del personale come sopra comunicato, per ogni accertata violazione e per ciascun giorno di utilizzo una penale pari a € 500,00 (Euro Cinquecento/00);
- 3) Nel caso in cui il personale impegnato nelle attività di vigilanza venatoria sul territorio ai controlli effettuati da personale della Provincia non possa esibire il Decreto prefettizio di Guardia Particolare Giurata in corso di validità unitamente ad altro idoneo documento identificativo, verrà applicata una penale pari a € 100,00 (Euro Cento/00) per ciascuna violazione riscontrata, così come potrà essere applicata una penale pari ad € 50,00 (Euro Cinquanta/00) qualora il personale in servizio non fosse munito o non esponesse in modo ben visibile il cartellino identificativo;
- 4) Nel caso in cui da controlli espletati da funzionari della Provincia alle squadre in servizio venisse riscontrata incompleta la dotazione di bordo minima prevista, dopo la prima contestazione formale, potrà essere applicata una penale pari a € 100,00 (Euro Cento/00) con l'obbligo di recupero dell'intero turno di servizio;
- 5) Nel caso in cui nel corso di eventuali controlli a campioni sui report GPS venissero rilevate posizioni dei mezzi palesemente incongruenti con la programmazione di servizio senza giustificato motivo, verrà applicata una penale di € 100,00 (Euro Cento/00) per ogni singola violazione, con l'obbligo inoltre del recupero dell'intero turno di servizio;
- 6) La Società dovrà garantire il formale decoro della divisa di servizio del personale. Qualora nel corso di eventuali controlli fosse riscontrato un'abigliamento non consono all'immagine rappresentata della Provincia, dopo il primo formale richiamo, verrà applicata una penale pari ad € 200,00 (Euro Duecento/00).

La penalità applicata verrà decurtata, in unica soluzione, al momento dell'erogazione della percentuale residua di pagamento successivo al verificarsi dell'infrazione.

Nel caso in cui l'entità delle penali applicate superi il quinto del costo complessivo del servizio, si procederà all'applicazione del successivo art. 12 del presente Capitolato con la rescissione per giusta causa.

La mancata relazione di cui all'art. 7, farà decadere la Società del diritto al pagamento del servizio entro i termini stabiliti nella Convenzione. La mancata presentazione della relazione finale mensile, farà decadere la Società del diritto al pagamento dell'importo percentuale entro i termini stabiliti nella Convenzione.

**Art. 12**

**RECESSO PER GIUSTA CAUSA**

Per comprovate inadempienze su quanto convenuto o particolari gravi motivi, è consentito il recesso della Convenzione.

La Provincia si riserva la facoltà di rescindere insindacabilmente la Convenzione in qualsiasi momento in presenza di giustificati e gravi motivi, rimanendo obbligata a corrispondere alla Società le somme rapportate al periodo di mantenimento del servizio, quale frazione della durata della Convenzione stessa.

In caso di omesso o negato intervento, non debitamente e motivatamente giustificato, oltre ai provvedimenti penali conseguenti, si darà corso all'immediata revoca della Convenzione stessa, senza titolo ad alcun rimborso.

**Art. 13**

**RAPPRESENTANZA**

La Provincia è rappresentata dal Dirigente dell'5° Dipartimento 2° Ufficio Dirigenziale "Aree Protette, Parchi, Riserve e Attività Produttive", il quale svolgerà l'attività di coordinamento e controllo del servizio e provvederà all'erogazione delle spettanze nei termini riportati dalla Convenzione, secondo quanto previsto dalle leggi e dalle norme di contabilità finanziaria (D.Lgs n. 77/1995).

La Società è rappresentata dal suo Amministratore o Legale Rappresentante pro-tempore, il quale è responsabile nei confronti della Provincia per il rispetto della Convenzione e del presente Capitolato d'Oneri da parte della Società e provvede a riscuotere i pagamenti pattuiti nei modi e nei termini di legge anche a mezzo di suo delegato munito di regolare procura.

**LETTO, CONFERMATO E SOTTOSCRITTO PER COMPLETO ADEMPIMENTO ED ACCETTAZIONE.**

La Società

La Provincia



PROVINCIA REGIONALE DI MESSINA

Il Presidente

PROVINCIA REGIONALE  
DI MESSINA  
USCITA PRESIDENZA  
05/12/2011  
Protocollo n°0006888/11/GAB

**Oggetto:** servizio di vigilanza faunistico – venatoria ed ambientalista.

Al Sig. Dirigente dell'Ufficio "Parchi e Riserve"

D.ssa Silvana SCHACHTER

SEDE

Considerato che è necessario assicurare la continuazione del servizio di vigilanza faunistico – venatoria almeno fino al termine della stagione venatoria in corso (31 gennaio 2012) e visto il parere del Collegio di Difesa dell'Ente in data 5 dicembre c.a., la S.V. vorrà procedere, con la massima urgenza, a porre in essere tutti gli atti necessari alla continuazione del servizio stesso.

On. Avv. Giovanni Riccivuto

AVV. ANDREA LO CASTRO  
CORSO CAVOUR, 95 - 98122 MESSINA  
TEL. +39090717566 - FAX +39090670176  
avv.andrealocastro@pec.studiolocastro.it

5.12.2011

Spett.le  
Provincia Regionale di Messina  
MESSINA


Oggetto: *parere pro veritate*

Viene chiesto di esprimere parere in ordine alla possibilità di potere affidare a trattativa privata il servizio di vigilanza venatoria nelle more della stipula del contratto di appalto a seguito del pubblico incanto indetto dall'Amministrazione.

E ciò in quanto a seguito della imminente scadenza del termine di un primo contratto a trattativa privata stipulato dall'Ente subito dopo la pubblicazione del bando di gara la Provincia rischia di dovere interrompere un servizio pubblico da essa ritenuto essenziale, tanto che ha bandito la gara per il suo affidamento, con le evidenti gravi conseguenze derivanti da tale interruzione, soprattutto durante l'attuale periodo in cui la caccia è consentita, e l'Amministrazione non può subito sottoscrivere il contratto definitivo con l'aggiudicataria provvisoria dovendo attendere il decorso del termine di trentacinque giorni previsto dalla normativa vigente anche perché una ditta esclusa ha già preannunciato ricorso al Tar.



legislativo n. 163/2006 ai commi 9 e 10 prevede che "divenuta efficace l'aggiudicazione definitiva, e fatto salvo l'esercizio dei poteri di autotutela nei casi consentiti dalle norme vigenti, la stipulazione del contratto di appalto o di concessione ha luogo entro il termine di sessanta giorni, salvo diverso termine previsto nel bando o nell'invito ad offrire, ovvero l'ipotesi di differimento espressamente concordata con l'aggiudicatario. Se la stipulazione del contratto non avviene nel termine fissato, ovvero il controllo di cui all'articolo 12, comma 3, non avviene nel termine ivi previsto, l'aggiudicatario può, mediante atto notificato alla stazione appaltante, sciogliersi da ogni vincolo o recedere dal contratto. All'aggiudicatario non spetta alcun indennizzo, salvo il rimborso delle spese contrattuali documentate. Nel caso di lavori, se è intervenuta la consegna dei lavori in via di urgenza e nel caso di servizi e forniture, se si è dato avvio all'esecuzione del contratto in via d'urgenza, l'aggiudicatario ha diritto al rimborso delle spese sostenute per l'esecuzione dei lavori ordinati dal direttore dei lavori, ivi comprese quelle per opere provvisoriale. Nel caso di servizi e forniture, se si è dato avvio all'esecuzione del contratto in via d'urgenza, l'aggiudicatario ha diritto al rimborso delle spese sostenute per le prestazioni espletate su ordine del direttore dell'esecuzione. L'esecuzione di urgenza di cui al presente comma non è consentita durante il termine dilatorio di cui al comma 10 e durante il periodo di sospensione obbligatoria del termine per la stipulazione del contratto previsto dal comma 10-ter, salvo che nelle procedure in cui la normativa vigente non prevede la pubblicazione del bando di gara, ovvero nei casi in



nella gara, l'Amministrazione è già e danno all'interesse pubblico che è destinata a soddisfare, ivi compresa la perdita di finanziamenti comunitari. Il contratto non può comunque essere stipulato prima di trentacinque giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione definitiva ai sensi dell'articolo 79".

Il comma 10 ter del predetto articolo riguarda il caso in cui uno dei concorrenti partecipanti alla gara preannuncia all'Amministrazione la proposizione di ricorso giurisdizionale e segnatamente dispone che "se è proposto ricorso avverso l'aggiudicazione definitiva con contestuale domanda cautelare, il contratto non può essere stipulato, dal momento della notificazione dell'istanza cautelare alla stazione appaltante e per i successivi venti giorni, a condizione che entro tale termine intervenga almeno il provvedimento cautelare di primo grado o la pubblicazione del dispositivo della sentenza di primo grado in caso di decisione del merito all'udienza cautelare ovvero fino alla pronuncia di detti provvedimenti se successiva. L'effetto sospensivo sulla stipula del contratto cessa quando, in sede di esame della domanda cautelare, il giudice si dichiara incompetente ai sensi dell'articolo 14, comma 4, del codice del processo amministrativo, o fissa con ordinanza la data di discussione del merito senza concedere misure cautelari o rinvia al giudizio di merito l'esame della domanda cautelare, con il consenso delle parti, da intendersi quale implicita rinuncia all'immediato esame della domanda cautelare".

*h*  
*Amo*  
*28*

operazioni di gara. L'amministrazione ai sensi dell'art. 57 del decreto legislativo n. 163/2006 può - nelle more - procedere in via d'urgenza e fino alla sottoscrizione del contratto con la aggiudicataria della gara all'affidamento del servizio a trattativa privata specificando nella delibera o determina a contrarre le ragioni di tale affidamento:


In particolare, l'ipotesi è quella di cui alla lett. c) dell'art. 57 secondo il quale "le stazioni appaltanti possono aggiudicare contratti pubblici mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara nelle ipotesi seguenti, dandone conto con adeguata motivazione nella delibera o determina a contrarre nella misura strettamente necessaria, quando l'estrema urgenza, risultante da eventi imprevedibili per le stazioni appaltanti, non è compatibile con i termini imposti dalle procedure aperte, ristrette, o negoziate previa pubblicazione di un bando di gara. Le circostanze invocate a giustificazione della estrema urgenza non devono essere imputabili alle stazioni appaltanti".

La sospensione della procedura aperta determinata dalla proposizione del ricorso giurisdizionale scatta *ope legis* e quindi certamente non è imputabile alla stazione appaltante che, sussistendo l'estrema urgenza di non interrompere un servizio essenziale e non potere espletare per il suo affidamento un pubblico incanto, che è stato da essa già espletato, può affidare il servizio di che trattasi a trattativa privata nei termini di cui sopra.



Avv. Andrea Lo Castro

*Alto*  
*Lo Castro*



**PROVINCIA REGIONALE DI MESSINA**

I Dipartimento

U.D. Affari Generali e Istituzionali, Legali, Politiche Culturali

U.O. Legale e Contenzioso - U.O. Studi e Consulenze Giuridiche

Via XXIV Maggio, Palazzo degli Uffici, 98122 Messina

Tel. 0907761350 - telefax 0907761812 - e.mail: ufficiolegale@provincia.messina.it

N. 4393/UL Allegati N. \_\_\_

Risposta a nota N.

Messina, 05.12.2011

**OGGETTO:** Servizio di vigilanza faunistico-venatoria. Trattativa privata.

Sig. Dirigente V Dip.

U.D. Agricoltura, parchi e riserve

E, p.c. Al Sig. Presidente ...

Il Collegio di Difesa, nella seduta odierna, ha esaminato la questione relativa alla possibilità di affidare il servizio in oggetto, mediante la celebrazione di una seconda trattativa privata, nelle more della stipulazione del contratto di appalto con l'impresa provvisoriamente aggiudicataria (a seguito di pubblico incanto), attualmente impedita poiché, avendo una ditta esclusa preannunciato ricorso al T.A.R., occorre attendere il decorso del termine (trantacinque giorni) previsto dalla normativa vigente.

Il Collegio, assente il solo avv. Favazzo, ha preso in esame, facendolo proprio, il parere del relatore, Avv. Andrea Lo Castro, "con l'avvertenza, tuttavia, che la Provincia deve verificare se sussistano ancora oggi le medesime ragioni che hanno indotto l'Amm.ne a procedere al primo affidamento a trattativa privata, nelle more dell'espletamento della procedura concorsuale di affidamento del servizio. Ove tale accertamento dovesse dare esito positivo, l'Amm.ne potrebbe, per un principio di coerenza, indire una nuova trattativa privata, per evitare l'evento -ritenuto negativo dalla stessa Provincia- dell'interruzione del servizio di vigilanza faunistico-venatoria. La soluzione sopra prospettata rimane allo stato a meno rischiosa, sotto molteplici aspetti, di quella di concludere egualmente il contratto, nonostante il preavviso di ricorso amm.vo e la presenza della norma di cui all'art. 11 co. 10 ter del "Codice degli appalti", nonché dell'art. 121 C.P.A. .... Il Collegio ritiene opportuno far presente e segnalare all'Ufficio competente di attenzionare l'offerta presentata in sede di gara, per parametrare ed, eventualmente, ridurre l'importo da porre a base per la trattativa privata."

Distinti saluti

Il Segretario del Collegio di Difesa  
Dot.ssa Eleonora Parisi

5.12.2011

Spett.le  
Provincia Regionale di Messina  
MESSINA

Oggetto: *parere pro veritate*

Viene chiesto di esprimere parere in ordine alla possibilità di potere affidare a trattativa privata il servizio di vigilanza venatoria nelle more della stipula del contratto di appalto a seguito del pubblico incanto indetto dall'Amministrazione.

E ciò in quanto a seguito della imminente scadenza del termine di un primo contratto a trattativa privata stipulato dall'Ente subito dopo la pubblicazione del bando di gara la Provincia rischia di dovere interrompere un servizio pubblico da essa ritenuto essenziale, tanto che ha bandito la gara per il suo affidamento, con le evidenti gravi conseguenze derivanti da tale interruzione, soprattutto durante l'attuale periodo in cui la caccia è consentita, e l'Amministrazione non può subito sottoscrivere il contratto definitivo con l'aggiudicataria provvisoria dovendo attendere il decorso del termine di trentacinque giorni previsto dalla normativa vigente anche perché una ditta esclusa ha già preannunciato ricorso al Tar.


Al riguardo lo scrivente osserva che l'art. 11 del decreto legislativo n. 163/2006 ai commi 9 e 10 prevede che "divenuta efficace l'aggiudicazione definitiva, e fatto salvo l'esercizio dei poteri di autotutela nei casi consentiti dalle norme vigenti, la stipulazione del contratto di appalto o di concessione ha luogo entro il termine di sessanta giorni, salvo diverso termine previsto nel bando o nell'invito ad offrire, ovvero l'ipotesi di differimento espressamente concordata con l'aggiudicatario. Se la stipulazione del contratto non avviene nel termine fissato, ovvero il controllo di cui all'articolo 12, comma 3, non avviene nel termine ivi previsto, l'aggiudicatario può, mediante atto notificato alla stazione appaltante, sciogliersi da ogni vincolo o recedere dal contratto. All'aggiudicatario non spetta alcun indennizzo, salvo il rimborso delle spese contrattuali documentate. Nel caso di lavori, se è intervenuta la consegna dei lavori in via di urgenza e nel caso di servizi e forniture, se si è dato avvio all'esecuzione del contratto in via d'urgenza, l'aggiudicatario ha diritto al rimborso delle spese sostenute per l'esecuzione dei lavori ordinati dal direttore dei lavori, ivi comprese quelle per opere provvisoriale. Nel caso di servizi e forniture, se si è dato avvio all'esecuzione del contratto in via d'urgenza, l'aggiudicatario ha diritto al rimborso delle spese sostenute per le prestazioni espletate su ordine del direttore dell'esecuzione. L'esecuzione di urgenza di cui al presente comma non è consentita durante il termine dilatorio di cui al comma 10 e durante il periodo di sospensione obbligatoria del termine per la stipulazione del contratto previsto dal comma 10-ter, salvo che nelle procedure in cui la normativa vigente non prevede la pubblicazione del bando di gara, ovvero nei casi in

Handwritten signature or initials in black ink, consisting of several stylized, overlapping strokes.

cui la mancata esecuzione immediata della prestazione dedotta nella gara determinerebbe un grave danno all'interesse pubblico che e' destinata a soddisfare, ivi compresa la perdita di finanziamenti comunitari. Il contratto non può comunque essere stipulato prima di trentacinque giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione definitiva ai sensi dell'articolo 79".

Il comma 10 ter del predetto articolo riguarda il caso in cui uno dei concorrenti partecipanti alla gara preannuncia all'Amministrazione la proposizione di ricorso giurisdizionale e segnatamente dispone che "se è proposto ricorso avverso l'aggiudicazione definitiva con contestuale domanda cautelare, il contratto non può essere stipulato, dal momento della notificazione dell'istanza cautelare alla stazione appaltante e per i successivi venti giorni, a condizione che entro tale termine intervenga almeno il provvedimento cautelare di primo grado o la pubblicazione del dispositivo della sentenza di primo grado in caso di decisione del merito all'udienza cautelare ovvero fino alla pronuncia di detti provvedimenti se successiva. L'effetto sospensivo sulla stipula del contratto cessa quando, in sede di esame della domanda cautelare, il giudice si dichiara incompetente ai sensi dell'articolo 14, comma 4, del codice del processo amministrativo, o fissa con ordinanza la data di discussione del merito senza concedere misure cautelari o rinvia al giudizio di merito l'esame della domanda cautelare, con il consenso delle parti, da intendersi quale implicita rinuncia all'immediato esame della domanda cautelare".

Handwritten signature or initials, possibly 'M. V.' or similar, written vertically on the right side of the page.

Dovendo, dunque, la stazione appaltante sospendere le operazioni di gara, l'Amministrazione ai sensi dell'art. 57 del decreto legislativo n. 163/2006 può - nelle more - procedere in via d'urgenza e fino alla sottoscrizione del contratto con la aggiudicataria della gara all'affidamento del servizio a trattativa privata specificando nella delibera o determina a contrarre le ragioni di tale affidamento.

In particolare, l'ipotesi è quella di cui alla lett. c) dell'art. 57 secondo il quale "le stazioni appaltanti possono aggiudicare contratti pubblici mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara nelle ipotesi seguenti, dandone conto con adeguata motivazione nella delibera o determina a contrarre nella misura strettamente necessaria, quando l'estrema urgenza, risultante da eventi imprevedibili per le stazioni appaltanti, non è compatibile con i termini imposti dalle procedure aperte, ristrette, o negoziate previa pubblicazione di un bando di gara. Le circostanze invocate a giustificazione della estrema urgenza non devono essere imputabili alle stazioni appaltanti".

La sospensione della procedura aperta determinata dalla proposizione del ricorso giurisdizionale scatta *ope legis* e quindi certamente non è imputabile alla stazione appaltante che, sussistendo l'estrema urgenza di non interrompere un servizio essenziale e non potere espletare per il suo affidamento un pubblico incanto, che è stato da essa già espletato, può affidare il servizio di che trattasi a trattativa privata nei termini di cui sopra.

Handwritten signature or initials in black ink, consisting of a large, stylized letter 'M' or similar shape with a loop at the top and a cross-like mark at the bottom.

Nei termini di cui sopra è il parere.

Avv. Andrea Lo Castro

*Andrea Lo Castro*  
*Alb. Tizello*  
*Dandotelle*